



COMUNE DI CASTROLIBERO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

**N. 35
del Registro**

Oggetto:
RETTIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di Luglio alle ore 18:10 con proseguo, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di 1^a Convocazione.

Presiede l'adunanza NICOLETTA PERROTTI in qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente procede all'appello nominale dei seguenti consiglieri eletti in carica:

<i>COGNOME E NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENZA</i>
1) <i>PERROTTI NICOLETTA</i>	Presidente	SI
2) <i>GRECO GIOVANNI</i>	Consigliere	SI
3) <i>GRECO ORLANDINO</i>	Consigliere	SI
4) <i>PACENZA SABRINA</i>	Consigliere	SI
5) <i>ILLUMINATO YLEANA</i>	Consigliere	SI
6) <i>GANGI ANGELO</i>	Consigliere	NO
7) <i>NUDO ENRICO</i>	Consigliere	SI
8) <i>SERRA FRANCESCO</i>	Consigliere	SI
9) <i>URSO ANTONINO</i>	Consigliere	NO
10) <i>FIGLIUZZI ALDO</i>	Consigliere	NO
11) <i>GRECO GUIDO</i>	Consigliere	NO

Consiglieri presenti n. 7 su 11 componenti il Consiglio Comunale.

Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, DOTT.SSA ANNA CARUSO

E' presente il Sindaco GIOVANNI GRECO con diritto di voto.

La seduta è Pubblica

Sono altresì presenti gli assessori esterni: **Francesco Azzato e Vincenzo Perri**;
In prosecuzione di seduta;

La **Presidente** introduce il 5° punto all'odg avente ad oggetto : “**RETTIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**” il cui testo viene di seguito riportato:

"Proposta del Responsabile del Servizio Tributi

VISTA la deliberazione consiliare n. 6 del 31/03/2017, di approvazione del Regolamento Generale delle Entrate;

ACCERTATO che, ai commi 1 e 2, dell'art. 11, (Riduzione delle Sanzioni) della parte II del Regolamento (Accertamento con Adesione), è erroneamente indicata la riduzione ad un quarto del minimo di legge;

RITENUTO necessario correggere l'errore sostituendo le parole ad un quarto con le parole ad un terzo;

Visto il parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, verbale n. 38 del 21/07/2017, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non è richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi art. 49 D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ed ii.;

PROPONE

Di modificare l'art. 11, commi 1 e 2, Parte II del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione n. 6 del 31/03/2017, per come di seguito:

Articolo 11 - Riduzione della sanzione

- 1) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.*
- 2) Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.*
- 3) L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.*
- 4) Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta richiesta formulata dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione".*

Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT.SSA PAOLA RUFFOLO

Relaziona l'assessore esterno **Vincenzo Perri** che chiarisce essersi trattato di un refuso nella

precedente deliberazione consiliare n. 6 del 31.03.2017 che erroneamente ai commi 1 e 2 dell'art. 11 riporta la riduzione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo di legge anziché un terzo, come normativamente previsto.

Non registrandosi altre richieste di intervento la **Presidente** pone ai voti la proposta di deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell' Area Tributi Staff e Cultura, avente per oggetto " RETTIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE ";

PRESO ATTO che la stessa è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica formulato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non è richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi art. 49 D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta ha acquisito parere favorevole del Revisore (prot. n. 11629 del 25.07.2017)

RITENUTO che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione, per le motivazioni in essa contenute che integralmente si intendono qui richiamate;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI IN FORMA PALESE PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra riportata, e per l'effetto:

Di modificare l'art. 11, commi 1 e 2, Parte II del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione n. 6 del 31/03/2017, per come di seguito:

Articolo 11 - Riduzione della sanzione

- 1) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
- 2) Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
- 3) L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune,

rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4) Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta richiesta formulata dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro i termini previsti dalla norma di legge, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno

espresso i seguenti pareri:

<p>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL CAPO AREA</p>	<p>Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Data 25/07/2017</p> <p style="text-align: right;"><i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT. CARMINE DE CICCO</i></p>
---	--

<p>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</p>	<p style="text-align: center;">NON NECESSITA DI PARERE CONTABILE</p>
---	--



Letto e Sottoscritto

La Presidente del Consiglio
f.to NICOLETTA PERROTTI

Il Segretario Generale
f.to DOTT.SSA ANNA CARUSO

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.

Castrolibero li,

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ANNA CARUSO

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Sarà esecutiva in data , ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Castrolibero li,

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA ANNA CARUSO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON-LINE

Pubblicazione N. del

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

dal al

Castrolibero li,

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to